

**Edizione di lunedì 22 maggio 2017**

**EDITORIALI**

**Aperte le iscrizioni per la nuova edizione del Master Tributario Euroconference – Tax Consulting Firm**

di **Sergio Pellegrino**

**ACCERTAMENTO**

**Nuovi ISA: benefici premiali “su misura”**

di **Lucia Recchioni**

**FISCALITÀ INTERNAZIONALE**

**Gli immobili all'estero nel quadro RW 2017**

di **Nicola Fasano**

**DIRITTO SOCIETARIO**

**Il recesso ad nutum nelle Srl**

di **Sandro Cerato**

**ADEMPIMENTI**

**Compensazioni F24: dal 01/06 controlli sull'utilizzo canali telematici**

di **Dottryna**

## EDITORIALI

---

### ***Aperte le iscrizioni per la nuova edizione del Master Tributario Euroconference – Tax Consulting Firm***

di **Sergio Pellegrino**

Ad **ottobre 2017** inizierà la nuova edizione del [Master Tributario Euroconference – Tax Consulting Firm](#), frutto della sinergia tra *Gruppo Euroconference* e *Tax Consulting Firm*, che da oltre 20 anni organizza percorsi formativi con queste caratteristiche.

La **prima edizione**, che si concluderà nelle **14 sedi coinvolte** nelle prossime settimane, ha registrato risultati lusinghieri, con **oltre 600 partecipanti**.

Il *Master* vuole rappresentare il **riferimento formativo** per **commercialisti e professionisti** operanti nel settore giuridico-tributario, che avvertano l'esigenza di affrontare la complessa materia fiscale con solide basi e strumenti operativi appropriati e di ricevere un costante aggiornamento su una materia in continua evoluzione.

Si rivolge però nel contempo anche ai **professionisti più esperti**, così come ai **responsabili amministrativi** d'azienda, per un aggiornamento complessivo su una materia in continua evoluzione.

L'approccio seguito dal punto di vista didattico si basa sull'**analisi della fonte primaria normativa** e la sua **applicazione ai casi concreti**, per consentire al partecipante di acquisire metodologie di lavoro altamente qualificate che gli permetteranno – alla fine del *Master* – di affrontare e risolvere le fattispecie pratiche attraverso corretti metodi d'indagine e di rielaborazione delle fonti medesime, rendendolo realmente “autonomo” nella ricerca delle soluzioni operative.

Il *Master* prevede **12 incontri**, che si terranno a partire da **ottobre 2017** sino a **giugno 2018**.

La competenza specifica e l'esperienza pluriennale nella formazione del **Direttore Scientifico e docente del percorso, Antonio Scalia**, renderanno le lezioni efficaci e fruibili, trasmettendo al partecipante quella giusta “passione” nei confronti della materia tributaria.

I moduli dedicati ad *Accertamento, riscossione e sistema sanzionatorio* e al *Processo tributario* saranno curati da **Massimo Conigliaro**, che si occupa di queste tematiche nell'ambito del *Comitato Scientifico di Euroconference*.

La partecipazione al *Master* consentirà nel contempo ai partecipanti di entrare nel **mondo**

**Euroconference:** attraverso i servizi, del valore commerciale di oltre 1.500 euro, messi a disposizione gratuitamente per l'intera durata del *Master*, così come la possibilità di iniziare un percorso di collaborazione con l'*Area Formazione* e l'*Area Editoria di Euroconference*.

Le **sedi coinvolte nella prossima edizione** saranno **18**:

- Ancona
- Barcellona
- Cagliari
- Caserta
- Catania
- Catanzaro
- Crotone
- Foggia
- Lamezia Terme
- Marsala
- Matera
- Napoli Nord
- Olbia
- Reggio Calabria
- Roma
- Salerno
- Sassari
- Siracusa

Le **iscrizioni** sono aperte con la possibilità di fruire delle **condizioni agevolate** per l'**advance booking**.

Per consultare il **programma dettagliato**:

[http://www.euroconference.it/centro\\_studi\\_tributari/master\\_tributario\\_euroconference\\_-\\_tax\\_consulting\\_firm\\_2](http://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/master_tributario_euroconference_-_tax_consulting_firm_2)



Percorsi di formazione tributaria

# MASTER TRIBUTARIO

**Euroconference - Tax Consulting Firm**

12 incontri da ottobre 2017 a giugno 2018

## ACCERTAMENTO

---

### ***Nuovi ISA: benefici premiali “su misura”***

di **Lucia Recchioni**

L'[articolo 7-bis del D.L. 193/2016](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016, ha introdotto, nel nostro ordinamento, una prima disciplina degli **indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)**, la cui attuazione consentirà un graduale superamento degli studi di settore e dei parametri, passando da una logica “accertativa” a una “premiale”.

Si tratta di vere e proprie “**pagelle del Fisco**”, le quali prevedono l'applicazione di una **scala di affidabilità fiscale dei contribuenti da 1 a 10**, con contestuale applicazione di **indici di anomalia, da 1 a 5**: al punteggio ottenuto sono quindi collegati livelli di premialità, consistenti anche nell'**esclusione** o nella **riduzione dei termini per l'accertamento**.

La nuova disposizione, che ha quale dichiarata **finalità** quella di **promuovere l'adempimento** degli obblighi tributari e il **rafforzamento della collaborazione** tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti, prevede l'applicazione dei nuovi indici a decorrere dal periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2017**.

Con la progressiva adozione degli ISA **cesseranno di avere effetto**, ai fini dell'accertamento tributario, le disposizioni relative agli **studi di settore**. Il **passaggio** dai “vecchi” studi di settore ai “nuovi” indici sarà quindi **progressivo**, e sarà dettato dai **tempi di approvazione degli indici sintetici** con riferimento alle specifiche categorie di attività.

Lo scorso 9 marzo, in un'audizione informale presso le **Commissioni Finanze di Camera e Senato**, l'amministratore delegato **SOSE**, Vieri Ceriani, ha dichiarato che, nel corso del 2017 **i settori analizzati saranno 70**, suddivisi per i 4 macrosettori: 15 per le manifatture; 29 per il commercio; 17 per i servizi; 9 per i professionisti. Come precisato nel corso dell'Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2017, inoltre, **i restanti 80** indici di affidabilità saranno approvati **entro il 2018**.

L'anno 2017 si preannuncia, quindi, come un anno nel quale troveranno **congiunta applicazione** sia le disposizioni in tema di **indici sintetici**, sia le precedenti norme in tema di **studi di settore**, a seconda dell'**appartenenza** o meno del **contribuente** a uno dei **70 settori già analizzati**.

Sul punto si ritiene opportuno precisare che, oltre alla differente finalità, i **nuovi ISA** si **distinguono** dai vecchi studi settori per i seguenti aspetti:

- gli ISA prevedono la stima di **più basi imponibili** e non dei soli ricavi. Più precisamente,

- gli indici stimano il **valore aggiunto**, e, su questa base, i **ricavi/compensi** e il **reddito**;
- le **stime** sono effettuate tenendo conto dei dati di **otto annualità** (e **non più di una sola annualità**), al fine di garantire **maggiore efficienza e precisione**;
  - il nuovo modello di stima, cogliendo **l'andamento ciclico**, **non** richiede più la necessaria predisposizione dei c.d. **"correttivi crisi"**.

Con specifico riferimento, poi, al **regime premiale** che dovrebbe essere introdotto, è necessario ricordare che lo scorso **20 aprile** è stata presentata per la prima lettura in Camera dei Deputati la **proposta di legge C. 4440**.

La richiamata **proposta di legge** prevede i seguenti i **seguenti benefici** in relazione ai diversi livelli di affidabilità:

- **l'esonero** dall'apposizione del **visto di conformità** relativamente **all'imposta sul valore aggiunto** per la **compensazione** di crediti non superiori a **000 euro annui**;
- **l'esonero** dall'apposizione del **visto di conformità** ovvero dalla prestazione della garanzia per i **rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto** per un importo non superiore a **000 euro annui**;
- **l'esclusione degli accertamenti** basati sulle **presunzioni semplici** di cui all'[articolo 39, comma 1, lettera d\), secondo periodo, del D.P.R. 600/1973](#), e all'[articolo 54, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. 633/1972](#);
- **l'anticipazione dei termini di decadenza** per l'attività di accertamento previsti dall'[articolo 43, comma 1, del D.P.R. 600/1973](#), con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'[articolo 57, comma 1, del D.P.R. 633/1972](#);
- **l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo**, di cui all'[articolo 38 del D.P.R. 600/1973](#).

Dovrà essere il Direttore dell'Agenzia delle Entrate che, con provvedimenti, individuerà i **livelli di affidabilità fiscale** ai quali è collegata la **graduazione dei benefici premiali**.

A tal proposito è opportuno sottolineare che la proposta di legge prevede che i **termini di accesso ai benefici** possano essere **differenziati** tenendo conto del **tipo di attività svolta** dal contribuente.

Sulla scia di quella che era la "vecchia" disciplina in materia di studi di settore, anche con riferimento agli ISA vengono poi previste specifiche **cause di esclusione**, così come viene richiamata la possibilità di ricorrere a una sorta di **"adeguamento"**.

Più precisamente, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali **ulteriori componenti positivi**, non risultanti dalle **scritture contabili**, per **migliorare il proprio profilo di affidabilità** e per accedere, quindi, al **regime premiale**.



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***Gli immobili all'estero nel quadro RW 2017***

di **Nicola Fasano**

A partire dal **periodo di imposta 2016**, come confermato dalle istruzioni al quadro RW 2017, gli obblighi di segnalazione non sussistono per gli immobili situati all'estero per i quali **non siano intervenute variazioni** nel corso del periodo d'imposta, **fatti salvi i versamenti relativi all'Ivie** (ai sensi dell'[articolo 7-quater, comma 23, del D.L. 193/2016](#)).

Sul punto l'Agenzia delle Entrate non si è ancora espressa con chiarimenti ufficiali, tuttavia dovrebbe valere il **principio di carattere generale** richiamato dalle stesse istruzioni al quadro RW secondo cui qualora il contribuente è esonerato dal monitoraggio, è **in ogni caso tenuto alla compilazione** della dichiarazione per l'indicazione dei redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale nonché dello **stesso quadro RW per il calcolo dell'Ivie e dell'Ivafe**.

In sostanza si ritiene che il quadro RW **debba comunque essere compilato al fine di liquidare e versare l'Ivie**, fermo restando che, in caso di mancata compilazione, le uniche conseguenze per il contribuente, in caso di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria, sarebbero (se l'immobile non ha subito variazioni rispetto all'anno precedente) l'applicazione dell'Ivie e relativi interessi e sanzioni, ma **non l'applicazione delle sanzioni da monitoraggio**.

Le variazioni che intervengono in corso di anno e che impongono la compilazione dell'RW anche ai fini del monitoraggio fiscale dovrebbero essere quelle che impattano sugli **aspetti patrimoniali** come ad esempio l'acquisto o la vendita dell'immobile, piuttosto che la costituzione di diretti reali sullo stesso.

Per l'individuazione del **valore degli immobili** situati all'estero devono essere adottati gli stessi **criteri validi ai fini dell'Ivie**, così come delineati dalla [circolare AdE 28/E/2012](#). Pertanto, il valore dell'immobile è costituito dal **costo risultante dall'atto di acquisto** o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l'acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà e, in mancanza, secondo il **valore di mercato** rilevabile al termine dell'anno (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui è situato l'immobile.

Per gli immobili acquisiti per **successione o donazione**, il valore è quello **dichiarato nella dichiarazione di successione o nell'atto registrato** o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe; in mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal *de cuius* o dal donante come risulta dalla relativa documentazione.

Regole specifiche, tuttavia, sono previste per gli immobili situati in **Paesi appartenenti**

**all'Unione europea** o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo "trasparenti". In tal caso il valore di riferimento, in ordine rigorosamente gerarchico è quello "**catastale**" (assimilabile a quello utilizzato in Italia ai fini IMU) o, in mancanza, il **costo risultante dall'atto di acquisto** o, in assenza, il **valore di mercato** rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

Peraltro, qualora la legislazione estera preveda un valore espressivo del reddito medio ordinario e non vi siano meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli previsti dalla legislazione italiana (è il caso di Paesi come **Belgio, Francia e Malta**), in luogo del costo di acquisto, **a discrezione del contribuente** (e solo in questo caso), può essere assunto come base imponibile il valore dell'immobile che risulta applicando al **reddito medio ordinario** (in sostanza l'equivalente della nostra rendita catastale) utilizzato nel Paese estero i coefficienti stabiliti ai fini IMU per gli immobili corrispondenti in Italia.

Con riferimento al **cambio da utilizzare** l'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione 77/E/2016](#) ha chiarito che:

- qualora rilevi il criterio del **costo storico**, si applica il cambio medio del mese in cui ricade la **data di acquisto** e non è necessario aggiornare di anno in anno il valore indicato nella dichiarazione;
- qualora ai fini della compilazione dell'RW si applichi il **valore di mercato**, rilevabile al **termine dell'anno** (o del periodo di detenzione), si deve tenere conto del cambio medio del mese in cui ricade detto termine o periodo e, in questo caso, è necessario aggiornare annualmente il valore indicato nella dichiarazione.



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



**richiedi la prova gratuita per 30 giorni >**



## DIRITTO SOCIETARIO

---

### *Il recesso ad nutum nelle Srl*

di Sandro Cerato

Il **diritto di recesso del socio di Srl** può essere esercitato, in alcuni casi, anche in assenza di una delibera che lo “provochi”, poiché la **presenza di determinate clausole** nello statuto può essere sufficiente a garantire **l'esercizio del diritto in qualsiasi momento della vita sociale**.

Dopo la riforma del diritto societario, una delle caratteristiche che contraddistinguono le società a responsabilità limitata è l'ampia **libertà dei soci di poter inserire nello statuto sociale delle clausole che regolano la vita della società**, alcune delle quali limitano, tuttavia, in maniera importante la libertà del socio. È evidente che a fronte di tale compressione, il **legislatore abbia previsto dei meccanismi “correttivi”** che consentono allo stesso, in qualsiasi momento, di esercitare il diritto di recesso e di ottenere la liquidazione della propria quota di partecipazione in società.

Normalmente, infatti, il recesso di un socio è la **conseguenza** di un comportamento della **maggioranza** del capitale sociale che determina una **sostanziale modifica della posizione** del socio di **minoranza**. In tal senso, l'[articolo 2473, comma 1, del codice civile](#), consente al socio di esercitare il diritto di recesso in presenza di delibere (od operazioni) che comportino una **sostanziale modifica dell'oggetto sociale**, il **cambiamento del tipo sociale** (trasformazione), ovvero in **presenza di operazioni di fusione e scissione** e laddove venga trasferita la sede all'estero. Risulta del tutto evidente che in tali casi la **posizione del socio subisce importanti modifiche** a seguito della decisione dell'assemblea presa a maggioranza, con la conseguenza che il **socio stesso che non acconsente alla delibera** può scegliere se “subire” la scelta della maggioranza o esercitare il diritto di recesso.

Vi sono invece altre situazioni in cui il diritto di recesso è **esercitabile per il solo fatto che lo statuto sociale prevede delle forti limitazioni** alla libertà del socio. La prima ipotesi è contenuta nell'[articolo 2473, comma 2, del codice civile](#), secondo cui nel caso di **società contratta a tempo indeterminato**, il socio può esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento, previo preavviso di almeno **180 giorni** (termine elevabile dallo statuto fino a un massimo di un anno). La *ratio* della norma è evidente, poiché se da un lato è legittima la clausola secondo cui la società non ha un termine di durata, dall'altro **non è possibile costringere il socio a stipulare un contratto a tempo indeterminato**, di conseguenza lo stesso può manifestare la volontà di sciogliere il rapporto sociale in qualsiasi momento.

La **seconda ipotesi** è contenuta nell'[articolo 2469, comma 2, del codice civile](#), secondo cui qualora lo statuto contenga una **clausola di intrasferibilità assoluta delle partecipazioni sociali**, ovvero una clausola che subordini il trasferimento **al mero gradimento** di un organo sociale, di

soci o di terzi, il socio può esercitare il diritto di recesso. Anche per tale ipotesi le motivazioni sottostanti sono evidenti, poiché se da un lato la **società può cercare di “blindare” la composizione della compagine sociale**, dall'altro il **socio non può essere costretto a rimanere nell'ambito societario**, ragion per cui ha un diritto di “*exit*” che anche in questo caso può essere esercitato *ad nutum* in qualsiasi momento della vita sociale.

Va sottolineato, infine, che l'esercizio del diritto di uscita da parte del socio in questi casi potrebbe essere utilizzato anche strumentalmente al fine di ottenere un **rimborso del valore della quota significativo**, laddove il recesso sia esercitato in un momento in cui la società presenti un valore particolarmente elevato.



Master di specializzazione

**LE OPERAZIONI STRAORDINARIE**

**CASO PER CASO**

Firenze Milano Padova

## ADEMPIMENTI

---

### ***Compensazioni F24: dal 01/06 controlli sull'utilizzo canali telematici***

di **Dottryna**



La Manovra correttiva ha recentemente introdotto nuove regole sulla compensazione delle imposte con modello F24 e l'obbligo di apporre il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione di importi superiori a 5.000 euro.

Al fine di approfondire le diverse novità della materia in esame, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "Adempimenti", la relativa *Scheda di studio*.

Il presente contributo tratta le modalità operative della compensazione in F24 alla luce delle modifiche normative e delle prime indicazioni "ufficiose" in materia.

Con il D.L. 50/2017 (cd. "Manovra correttiva") il Legislatore ha apportato rilevanti novità alle modalità di utilizzo dei crediti in compensazione.

In particolare, è stato **previsto**, per i soggetti titolari di partita Iva, **l'obbligo di utilizzare, per la compensazione "orizzontale" in F24** (a prescindere dal relativo importo), **i canali telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate** (F24 *web*, F24 *online*, F24 *cumulativo*, F24 *addebito unico*).

L'obbligo, oltre che per l'Iva, è stato **esteso anche ai crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all'Irap** nonché ai **crediti d'imposta** da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

È stata, quindi, **soppressa la soglia dei 5.000 euro annui**, oltre la quale scattava l'obbligo di utilizzare, ai fini della compensazione in F24, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

Pertanto, anche per **una sola compensazione** di modesto importo – ossia anche sotto i 5.000 euro – scatta l'obbligo di utilizzare la procedura Entratel o Fisconline.

Resta fermo che, come precisato dalle [circolari AdE 10/E/2014](#) e [28/E/2014](#), per la

**compensazione dei crediti tributari “diversi” dall’Iva non è necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi** (con apposizione del visto di conformità o di sottoscrizione alternativa). Tali crediti sono utilizzabili in compensazione dal primo giorno dell’anno successivo a quello della loro maturazione.

Per i **crediti Iva di importo superiore ai 5.000 euro**, invece, la disposizione prevede che la compensazione possa essere effettuata a **partire dal giorno 16 del mese successivo** a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.

### **Decorrenza nuove disposizioni**

Con la risoluzione 57/E/2017 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “*in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche*”, **il controllo** sull’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici delle Entrate per eseguire le compensazioni **non avverrà prima del prossimo 1° giugno**.

Con tale affermazione l’Agenzia **lascia intendere** che se il contribuente, prima del 01/06/2017, compensa con un canale “diverso” rispetto a quelli messi a disposizione dalle Entrate, **non dovrebbe incorrere in sanzione**. Un tale comportamento da parte del Fisco sarebbe **auspicabile**, attese le difficoltà operative determinate dalle nuove modalità di pagamento, nonché in ossequio a quanto previsto dallo Statuto del Contribuente. In tal senso, l’[articolo 3 della L. 212/2000](#) prevede, relativamente ai tributi periodici, che:

- le modifiche introdotte si applichino solo a partire dal **periodo d’imposta successivo** a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono;
- in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere **adempimenti** a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata **anteriamente al 60° giorno** dalla data della loro entrata in vigore.

### **Crediti da 730 e bonus 80 euro senza F24 telematico**

A margine del “15° Forum lavoro”, organizzato dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che **saranno esclusi dall’obbligo di presentazione del modello F24 telematico**:

- sia il **bonus “80 euro”**,
- che i **crediti rimborsati dai sostituti d’imposta** a seguito di liquidazione del modello 730.

Quindi, solo per queste tipologie di crediti pare che si possa continuare ad utilizzare il canale *dell’home banking*. L’Agenzia, annunciando tale esclusione, ha accolto le indicazioni fornite dalla stessa Fondazione studi con la [circolare 4/E/2017](#).

Nel corso del suddetto *forum*, poi, è stato anticipato che sarà emanato a breve un

provvedimento che indichi i crediti (e quindi i relativi codici tributo) che comportano l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici. Ulteriore precisazione di rilievo è quella riguardante le **conseguenze del mancato utilizzo dei servizi delle Entrate** per gli F24 con compensazioni; in tal caso, i contribuenti possono incorrere nel **blocco della compensazione** o nel **mancato riconoscimento della compensazione**.

**Nella *Scheda di studio* pubblicata su *Dottryna* sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:**

- [le nuove disposizioni in materia di compensazione e visto di conformità;](#)
- [la decorrenza delle novità relative a compensazione e visto di conformità;](#)
- [le nuove disposizioni per la compensazione "orizzontale" dei crediti in F24;](#)
- [le sanzioni previste nel caso di crediti utilizzati in eccesso o non spettanti;](#)
- [le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate del corso del "Forum lavoro".](#)

